

Legge regionale 26 giugno 1976, n.30

Modifica alla Legge Regionale 9-9-1974, n. 61 e successive modificazioni recante Norme per l'acquisizione dei beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione.

ARTICOLO UNICO

Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 61, modificato con legge 30 gennaio 1976, n. 8, e' sostituito dal seguente:

"Il finanziamento di L. 6.500.000.000 previsto dalla legge regionale 27 maggio 1974, n. 23 di cui dal capitolo 30500 del bilancio di previsione dell'anno 1974, e' destinato per la quota di L. 3.000.000.000 alle acquisizioni e per la quota di L. 3.500.000.000 ai miglioramenti indicati nell'articolo 1 della predetta legge."